

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

2 dicembre 2010

Cattedra di diritto della navigazione



Art. 136 cod. nav.:

- “Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo”.



2 sono i requisiti richiesti dalla norma per definire una costruzione come nave:

- La galleggiabilità
- L'attitudine al trasporto

Quest'ultimo elemento serve a distinguere le navi dai galleggianti



Art. 136, III comma, cod. nav.:

- “Le disposizioni riguardanti le navi si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi altro servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne”



Non sono navi ai sensi dell'art. 136, I comma, cod. nav.:

- Le navi in costruzione, poiché una nave diviene tale solo dopo il varo e l'iscrizione in pubblici registri.
- I relitti poiché hanno perso l'attitudine a navigare.
- Quelle costruzioni che pur avendo l'attitudine a navigare sono adibite ad altri servizi (navi-ristoranti, navi-albergo).



Aeroscafi e piattaforme petrolifere

- L'aeroscafo è da considerarsi nave per espressa disposizione dell'art. 11 del regolamento per la sicurezza della navigazione (DPR 8 novembre 1991 n. 435).
- Categoria autonoma sono le piattaforme di estrazione del petrolio (non sono né navi, né galleggianti)



Art. 136, Il comma, cod. nav.,

“Le navi si distinguono in **maggiori** e **minori**. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna”

- Le navi maggiori o *alturiere* sono destinate alla navigazione in alto mare che avviene oltre le venti miglia dalla costa.
- Le navi minori o *costiere* sono utilizzate per la navigazione di tipo costiero, entro le venti miglia dalle coste e sono soggette ad un regime di iscrizione meno rigoroso.



Elementi di individuazione della nave

Gli elementi di individuazione della nave sono contenuti nell'**art. 137, III comma, cod. nav.**

- Il **nome o il numero**, rispettivamente per le navi maggiori e minori
- La **stazza** (capacità interna della nave e si distingue in stazza lorda e netta)
- Il **luogo** in cui ha sede l'ufficio di iscrizione (luogo in cui è domiciliato il proprietario o un suo rappresentante)



Elementi di individuazione della nave (segue)

A quelli indicati dal codice della navigazione si devono aggiungere:

- Il **tipo** e le **caratteristiche principali**
- La **nazionalità**



Iscrizione ed abilitazione

Le navi e i galleggianti per poter essere ammessi a navigare devono essere iscritti in pubblici registri.

A tal fine due sono i momenti rilevanti:

- **L'iscrizione**
- **L'abilitazione alla navigazione**



Iscrizione

- Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima (art. 146, I comma, cod. nav.)
- Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento (art. 146, II comma, cod. nav.)



Abilitazione alla navigazione

All'atto di iscrizione alle navi maggiori viene rilasciato **l'atto di nazionalità**, alle navi minori la **licenza**.

L'atto di nazionalità (art. 150 cod. nav.) contiene:

- Il nome
- Il tipo e le caratteristiche principali
- La stazza lorda e netta
- Il nome del proprietario
- L'ufficio presso cui è iscritta la nave

La **licenza** contiene gli stessi elementi (il numero anziché il nome) ma è sottoposta a visto da parte dell'ufficio di iscrizione nel primo triennio di ogni anno.

L'atto di nazionalità e la licenza possono essere sostituiti rispettivamente dal *passavanti provvisorio* e dalla *licenza provvisoria* che hanno validità max di 1 anno



Navigabilità e documentazione

- Successivamente all'iscrizione e all'abilitazione alla navigazione la nave per poter navigare deve ottenere il **certificato di navigabilità o di classe** (artt. 164 cod. nav. e ss.). Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale (RINA).
- Prima di intraprendere la navigazione le navi devono essere munite dei documenti prescritti
I documenti di bordo si dividono in:
 - **carte di bordo**
 - **libri di bordo**



I documenti di bordo

Le carte di bordo si distinguono in:

- carte di bordo vere e proprie (atto di nazionalità, ruolo di equipaggio, licenza)
- certificati inerenti la sicurezza (certificato di stazza, di navigabilità e di classe)
- documenti doganali e sanitari

I libri di bordo sono:

- il giornale nautico (art. 173 cod. nav.)
- giornale di macchina (art. 175 cod. nav.)
- giornale radiotelegrafico (art. 175 cod. nav.)



Nazionalità della nave

L'art. **143 cod. nav.** stabilisce i requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane. Possono essere iscritte nelle matricole e nei registri nazionali:

- Le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
- Le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore



Bareboat charter registration e registro bis

- Non possono essere iscritte nei registri nazionali le navi già iscritte in un registro straniero a meno che non sia adottato il sistema della **bareboat charter registration (*bareboating in e out*)** (art. 145 cod. nav.).
- Questo sistema ha contribuito ad arginare la fuga di numerosi armatori dai registri nazionali verso i registri di convenienza (es. Panama, Liberia che attribuiscono la nazionalità anche a navi di proprietà interamente straniera).
- Ancora più successo ha ottenuto l'istituzione del **registro internazionale** (Legge n. 30/98) che ha previsto sgravi fiscali e contributivi, nonché facilitazioni alla possibilità di imbarco di marittimi non comunitari in deroga all'art. 318 cod. nav. Vi si possono iscrivere le navi adibite a traffici marittimi internazionali e, con alcune limitazioni, anche le navi che effettuano traffici di cabotaggio (Legge n. 522/1999).



- Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 326/2003 le navi iscritte nel registro internazionale, di stazza superiore alle 650 tsl, possono effettuare traffici di **cabotaggio**, nel limite di 6 viaggi mensili o, senza limite, viaggi con percorrenza ciascuno superiore alle 100 miglia.
- Per effetto della legge n. 172/2003 anche le navi da diporto adibite al noleggio per finalità turistiche in navigazione internazionale possono essere iscritte nel registro internazionale e godere dei benefici da esso previsti



Cancellazione della nave (art. 163 cod. nav.)

La cancellazione della nave dal registro di iscrizione avviene in caso di:

- Perdita effettiva della nave (se affondata o gravemente danneggiata per cui è necessaria una ricostruzione).
- Perdita presunta della nave (la nave si considera perita quando sono trascorsi quattro mesi dall'ultima notizia, se la nave non è a propulsione meccanica dopo otto mesi).
- Demolizione effettuata dal proprietario in modo volontario o coattivo per imposizione della pubblica autorità.
- Perdita dei requisiti di nazionalità cui segue procedimento di dismissione della bandiera regolato dall'art. 156 cod. nav.
- Iscrizione della nave in un registro straniero, a meno che non sia adottato il sistema della bareboat charter registration

